INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

Art. 14

Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale

Al fine di consentire alla Regione Emilia Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della medesima Regione e' assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualita' 2012 e 2013, attraverso le disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.

Versione in vigore dal 8 giugno 2012, non più in vigore dal 4 agosto 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012
Estremi	Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74
Capo	II — Interventi per la ripresa economica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-favore-delle-popolazioni-colpite-dagli-eventi-2012/art-14-rilancio-del-settore-agricolo-ed-agroindustriale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it